



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERV. OPERE CIVILI - APOP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO:

Determinazione a contrattare per l'affidamento all'ing. Pierluigi Coradello con proprio Studio a Castelnuovo (TN), via Spin n. 30, dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE) ed esecutiva delle opere strutturali, nell'ambito dei lavori di riutilizzo patrimonio edilizio comunale per l'Arca delle Lingue in località Lenzi, nel Comune di Palù del Fersina (TN), - INTERVENTO 24.2. Finanziamento Next Generation UE - PNRR M1 C3 - Investimento 2.1 "Attrattività dei Borghi" - Progetto "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi" codice CIG B1A39F2784, codice CUP D62I22000010007, codice SIIP E-1037/24.

L'Unione Europea con Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. (UE) 241/2021 di data 12 febbraio 2021, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza destinato a rafforzare l'azione degli Stati membri per la ripresa e la resilienza a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, dispositivo denominato "NEXT GENERATION EU".

Lo Stato membro Italia ha presentato all'Unione Europea in data 30 aprile 2021 una propria programmazione pluriennale di interventi destinata a favorire il perseguimento della strategia Europea citata, programmazione sintetizzata nel documento denominato PNRR - Piano Nazionale e Ripresa e Resilienza. L'Unione Europea ha condiviso ed approvato in data 13 luglio 2021 tale documento di programmazione con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo su proposta della Commissione Europea.

Il PNRR citato prevede fra l'altro degli interventi a responsabilità delle Amministrazioni centrali, chiamate peraltro ad avvalersi di soggetti attuatori a livello locale. In particolare la Missione 1 - Componente 3 - Investimento 2.1. per l' "Attrattività dei Borghi" M1C3 turismo e cultura - LINEA DI AZIONE A - Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono e abbandonati", prevede l'attuazione di azioni destinate alla rigenerazione di 21 borghi italiani, azioni a titolarità del Ministero della Cultura, presentate dalle Regioni o dalle Province autonome e da realizzare da parte di Amministrazioni comunali individuate.

In Provincia autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta provinciale n. 356 di data 15 marzo 2022, è stato individuato quale proponibile all'istruttoria del Ministero della Cultura il progetto denominato "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi" destinato allo sviluppo del Borgo di Palù del Fersina - Palai en Bersntol.

Con Decreto del Ministero della Cultura n. 453 di data 7 giugno 2022 è stata disposta l'approvazione del progetto proposto dalla Provincia denominato "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi" con contestuale finanziamento di risorse per la sua realizzazione all'interno dei piani regionali nell'Ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.1 – "Attrattività dei borghi" M1C3 turismo e cultura – LINEA DI AZIONE A – Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati, disponendo un finanziamento pari a € 20.000.000,00 per l'attuazione di un programma di attività composto da 35 azioni complementari le une con le altre, alcune delle quali attengono alle competenze della Provincia autonoma di Trento, mentre talune sono proprie del Comune di Palù del Fersina – Palai en Bernstol.

Le azioni di cui al presente provvedimento sono finanziate dall'Unione Europea, pertanto il progetto di cui trattasi è oggetto di finanziamento Next generation EU – PNRR M1 C3 I2.1.

Con deliberazione n. 1480 di data 12 agosto 2022 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato il "Disciplinare di obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il Progetto "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi" - CUP D62I22000010007", sottoscritto in data 27 dicembre 2022 prot. n. 890595, che stabilisce i ruoli, le funzioni, i compiti e le responsabilità connessi ad una corretta attuazione del progetto.

Con l'accordo di collaborazione stipulato in data 6 marzo 2023 prot. n. 179039, così come modificato con atto aggiuntivo autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1195 di data 7 luglio 2023 e con la deliberazione n. 311 di data 28 marzo 2024 la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Palù del Fersina hanno determinato i rispettivi compiti e funzioni per l'attuazione degli interventi e delle azioni previsti nel progetto. Con tali atti la Provincia Autonoma di Trento ha assunto i compiti e le responsabilità, quale soggetto attuatore esterno, relative alla diretta attuazione di alcuni interventi previsti dall'azione progettuale approvata, anche avvalendosi dei proprio Enti Strumentali e Società in house.

Le successive azioni che dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il cronoprogramma sancito dall'Accordo di collaborazione sono:

- l'integrale rispetto della tempistica indicata nel crono programma del Progetto anche in riferimento ai termini di conclusione dei singoli interventi/operazioni e in funzione del raggiungimento dei milestone e target dell'investimento;
- la garanzia che i beni oggetto degli interventi/operazioni corrispondano (per numero e tipologia) a quelli indicati nel Progetto.

Si dà atto che alla Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.1 – Linea A del PNRR sono collegati i seguenti indicatori target:

- T0063 – NR. BORCHI CHE HANNO AVVIATO LE REALIZZAZIONI;
- T0064 – NR. BORCHI CHE HANNO CONCLUSO GLI INTERVENTI;
- T0138 – NR. DI IMPRESE BENEFICIARIE;
- T0266 – NR. INTERVENTI CONCLUSI.

Sono stati inoltre definiti una serie di indicatori comuni approvati attraverso il Regolamento delegato 2021/2106 della Commissione Europea del 28 settembre 2021 e pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1° dicembre 2021.

Nell'Ambito dell'investimento M1C3-2.1 sono stati attribuiti, in particolare, due indicatori comuni:

- l'indicatore UE RRFCI09 – Imprese supportate beneficiarie di un sostegno: misura Tutte le imprese che ricevono sostegno monetario o in natura mediante misure PNRR, disaggregato in piccole, medie e grandi. Si evidenzia che per il sostegno si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio sovvenzioni, prestiti, ecc.;
- l'indicatore comune UE RRFCI01 – Risparmio sul consumo annuo di energia primaria, misurato in MWh/anno dovuto alle misure finanziate dal RRF e agli interventi completati nel periodo di trasmissione.

Tra gli indicatori target, sono evidenziati sostanzialmente 2 target:

- 1) concludere il progetto entro il giugno 2026;
- 2) giungere a un numero di imprese beneficiarie che contribuisca a quel 1800 complessivo per la M1C3I2.1 presente nell'allegato al CID.

In base a tali accordi compete al Servizio Opere Civili dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche la realizzazione dei lavori di riutilizzo patrimonio edilizio comunale per l'Arca delle Lingue loc. Lenzi – Palù del Fersina (TN).

Nel rispetto della normativa vigente, occorre ora affidare l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica (FPTE) ed esecutiva strutturale dei lavori in oggetto.

Il comma 1 ter dell'art. 64 della L.P. 26/1993 dispone che *“al fine di accelerare le procedure tecniche per la realizzazione di opere pubbliche la Provincia provvede ad individuare i processi lavorativi sostenibili dalle strutture competenti per l'anno di riferimento. Le attività di progettazione e le altre attività tecniche necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, che abbiano, a seguito dell'analisi, il carattere della non sostenibilità organizzativa sono affidate ad operatori economici esterni all'amministrazione, senza previa ricognizione, all'atto del singolo affidamento, della carenza di risorse interne idonee”*. Con deliberazione n. 881 del 25 giugno 2020, successivamente integrata con deliberazione n. 1637 del 23 ottobre 2020, la Giunta provinciale ha adottato le modalità per l'attuazione della predetta norma. Con successive deliberazioni n. 654, 750 e 853 del 2022, la Giunta ha accertato la carenza di risorse idonee disponibili presso i dipartimenti tecnici, con eccezione del Servizio geologico, per le prestazioni professionali di carattere geologico.

Con deliberazioni n. 670 di data 21 aprile 2023, n. 697 di data 28 aprile 2023 e la n. 758 di data 5 maggio 2023 la Giunta provinciale ha individuato i processi lavorativi sostenibili.

Alla luce di quanto sopra descritto, si procede, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge provinciale n. 26/93, all'individuazione di un operatore economico cui affidare l'incarico in questione.

Considerato che l'onorario spettante per l'incarico è inferiore a 140.000,00.= euro, si può procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 c. 01 della L.P. 2/2020 con le modalità previste dall'articolo 24-bis c. 1 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Per l'incarico in argomento, il responsabile del procedimento ha effettuato una selezione tra gli iscritti nell'elenco telematico dei professionisti previsto dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, sulla base dell'idoneità professionale e delle capacità tecniche e professionali, in relazione al presente affidamento e nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.P. 4-17/ Leg. 2020 come da ultimo modificato dal D.P.P. 29 aprile 2022, n. 5-62/Leg, e secondo le linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020 in attuazione dell'art. 19 ter della L.P. 2/2016.

Con nota di data 10 maggio 2024 prot. n. 357112 lo scrivente Servizio ha richiesto, mediante la piattaforma Contracta, a n. 3 operatori economici individuati come sopra specificato, di far pervenire il preventivo unitamente alla documentazione necessaria per addivenire all'eventuale affidamento dell'incarico.

Dall'esame dei preventivi pervenuti, si evince che il preventivo presentato dall'ing. Pierluigi Coradello in data 20 maggio 2024 prot. n. 381521 risulta essere il più vantaggioso per l'Amministrazione e ammonta ad euro 15.964,86.= a cui vanno aggiunti euro 638,59.= per oneri previdenziali al 4% ed euro 3.652,76.= per oneri fiscali al 22% per un totale di euro 20.256,21.= e ha trasmesso la documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico.

Il preventivo formulato dall'ing. Pierluigi Coradello è congruo, considerato l'impegno richiesto, l'entità della prestazione, la qualità dell'attività e le responsabilità connesse alle prestazioni da affidare.

E' stata attestata la regolarità contributiva dell'ing. Pierluigi Coradello con certificato INARCASSA protocollato in data 27 maggio 2024 con n. 402157.

Il subappalto non è ammesso, vista la natura e la specificità dell'incarico, nonché l'entità dello stesso, non ritenendo né utile, né vantaggioso per l'Amministrazione la suddivisione della prestazione in oggetto e l'affidamento di parte della stessa ad un operatore economico diverso dall'affidatario; non è pertanto consentito il ricorso all'istituto del subappalto per l'espletamento della prestazione in oggetto.

Riscontrata l'attualità dell'iscrizione all'elenco Operatori Economici – Incarichi Tecnici dell'operatore economico.

Atteso che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 verranno svolti a campione ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.Lgs. 36/2023.

L'incarico sarà disciplinato da apposito contratto sulla base dello schema di contratto e capitolato, che si approvano in allegato alla presente determinazione, e sarà stipulato con scambio di corrispondenza, secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Il RUP ed i funzionari intervenuti nella procedura hanno dichiarato l'assenza di conflitto di interessi.

In attuazione della circolare RGS n. 30 di data 11 agosto 2022 “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, che descrive i principali flussi procedurali e dei processi di controllo e rendicontazione del PNRR e delle linee guida per i soggetti attuatori emanare dal Ministero della Cultura, con il presente provvedimento si dà atto dei seguenti aspetti:

- l'assenza dei conflitti di interesse;
- il rispetto della condizionalità PNRR previste nell'annex CID e nell'Operational Arrangements;
- il rispetto del principio DNSH;
- l'assenza del doppio finanziamento.

A tale scopo il RUP rilascia specifica attestazione, che verrà inserita nel portale REGIS dedicato al monitoraggio degli interventi PNRR.

Tutta la documentazione relativa alla procedura di affidamento, alla gestione della spesa ed a quanto specificato dagli atti sopra citati è conservata in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108 che nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e allegato 4/2, poiché la spesa sarà esigibile nel 2024, si fa fronte alla spesa complessiva di Euro 20.256,21.= derivante dal presente provvedimento mediante impegno di spesa sul capitolo 207200-002 dell'esercizio finanziario 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'art. 3 della L.P. 7 di data 3 aprile 1997 "Legge sul personale della Provincia";
- visto l'art. 10 c. 3 del Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" adottato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998;
- vista la L.P. n. 26/1993 (legge provinciale sui lavori pubblici) e il D.P.P. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 (Regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici);
- vista la L.P. 2/2016 (legge provinciale di recepimento delle direttive Europee);
- vista la L.P. 2/2020 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), per la parte applicabile;
- visto il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- vista la circolare del Servizio Contratti e centrale acquisti prot. 703236 del 18 settembre 2023;
- vista la lettera d) del comma 3 dell'articolo 83 del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) per cui non è richiesta alcuna certificazione antimafia trattandosi di incarico di "attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale", fermi restando gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie);
- vista la determinazione del dirigente di APOP repertorio n. 10099 di data 14/09/2023 avente ad oggetto "Atto di delega n. 1/2023" e successiva modifica con determinazione rep. n. 4070 di data 23 aprile 2024;
- visto il parere MIT n. 2170 del 24.07.2023;
- visto il D.M. 17 giugno 2016;
- visto il D.Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e relativo allegato 4/2;
- visto l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);
- vista la circolare MEF RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;
- visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- visto l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di "perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere" e di "promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC";
- visto il D.M. 7/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR);

- vista la circolare MEF RGS n. 27/2022 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR);
- vista la circolare MEF RGS n. 28/2022 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative);
- visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- vista la circolare MEF RGS n. 30/2022 (Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori)

d e t e r m i n a

- 1) di affidare, per quanto esposto in premessa, all'ing. Pierluigi Coradello con proprio studio a Castelnuovo (TN), via Spin n. 30 (codice fiscale CRDPLG58P18C216R e P.IVA n. 00617720222) l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE) ed esecutiva delle opere strutturali nell'ambito dei lavori di riutilizzo patrimonio edilizio comunale per l'Arca delle Lingue – loc. Lenzi nel Comune di Palù del Fersina (TN) – codice SIIP E-1037/24 - INTERVENTO 24.2. Finanziamento Next Generation UE – PNRR M1 C3 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” – Progetto “La forza di minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi”, secondo le modalità di cui agli allegati schema di contratto e capitolato tipo di incarico che si approvano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che la spesa relativa all'incarico di cui al punto 1) è quantificata in Euro 15.964,86.= a cui vanno aggiunti euro 638,59.= per oneri previdenziali al 4% ed euro 3.652,76.= per oneri fiscali al 22% per un totale di euro 20.256,21.=;
- 3) di autorizzare la stipulazione del contratto di cui al punto 1) mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- 4) di autorizzare l'avvio della prestazione dopo l'adozione del presente provvedimento, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dall'art. 50 c. 6 del D.Lgs. 36/2023, dando atto che i pagamenti saranno in ogni caso effettuati dopo la stipulazione del contratto, secondo le scadenze nello stesso previste;
- 5) di far fronte alla spesa di Euro 20.256,21.= derivante dal presente provvedimento mediante impegno di spesa sul capitolo 207200-002 dell'esercizio finanziario 2024;
- 6) di accertare ed imputare la somma di Euro 20.256,21.= al capitolo 348400 dell'esercizio finanziario 2024 quale trasferimento del Comune di Palù del Fersina relativo al finanziamento dello Stato (DM n. 453 del 7 giugno 2022 PNRR-M1C3-INT.2.1);
- 7) di dare immediata esecutività al presente provvedimento ai sensi dell'art. 8 comma 4, del D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg.;
- 8) di dare evidenza, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 30 giorni.

Elenco degli allegati parte integrante

001 SCHEMA CLAUSOLE CONTRATTUALI

002 CAPITOLATO TIPO INCARICO

IL DIRIGENTE

Marco Gelmini

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

SCHEMA DI CONTRATTO

(stipulato mediante scambio di corrispondenza)

Egregio sign.
ing. CORADELLO PIERLUIGI

PEC

Oggetto: affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) ed esecutiva delle opere strutturali per i lavori di riutilizzo patrimonio edilizio comunale per l'Arca delle Lingue Loc. Lenzi – Finanziamento NEXT GENERATION UE/PNRR-M1 C3-Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” – Progetto “La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi” – Intervento 24.2 “Riutilizzo patrimonio edilizio comunale per l'Arca delle Lingue” loc. Lenzi.
Proposta contrattuale - CIG B1A39F2784 - CUP D62I22000010007.

Il sottoscritto ing. Marco Gelmini, Dirigente del Servizio Opere Civili in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, d'ora in poi denominata “Amministrazione” o “Amministrazione Committente”,

premesso che:

- con determinazione n. _____ di data _____ del Dirigente _____ è stato disposto l'affidamento dell'incarico in oggetto all'ing. Pierluigi Coradello, domiciliato presso il proprio Studio con sede in Castelnuovo (TN), via Spin n. 30 (CF CRDPLG58P18C216R e P.IVA n. 00617720222) d'ora in poi denominato “Affidatario”;
- la presente lettera vale quale documento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023. Per la stipulazione del contratto l'operatore economico incaricato dovrà produrre una specifica dichiarazione di accettazione redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 1341 e 1342 del Codice Civile;

A f f i d a

all'ing. Pierluigi Coradello l'incarico sopra indicato, alle condizioni seguenti nonché a quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto allegato alla presente proposta contrattuale.

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico e modalità di espletamento

1. L'Amministrazione Committente conferisce all'Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE) ed esecutiva relativamente alle opere strutturali.
2. L'opera è finanziata a valere su fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 1-Componente 3 - Investimento 2.1, ai sensi del Decreto n. 453 di data 07 giugno 2022 e disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1480 del 12 agosto 2022 (accordo di collaborazione tra la

Provincia autonoma di Trento ed il Comune di Palù del Fersina (TN) – Palai en Bersntol sottoscritto dalle parti in data 06/03/2023 protocollo PAT/RFP324-0179039 e sue modifiche). La misura ha come obiettivo principale "la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati". Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (“Do No Significant Harm” – DNSH). Il principio DNSH è declinato su sei obiettivi ambientali, definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e ha lo scopo di valutare se la misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo). Il regime applicabile all’intervento rispetto all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, definito in base al fatto che la misura contribuisca o meno a tale obiettivo sulla base di quanto dichiarato nell’autovalutazione effettuata in sede di predisposizione del Piano, non prevede un contributo sostanziale della misura medesima (Regime 2).

3. La tipologia di prestazioni richieste è riepilogata nel documento “determinazione del corrispettivo” calcolato sulla base del D.M. 17 giugno del 2016 e dell’All. I.13 del D.Lgs. 36/2023 allegato alla presente proposta contrattuale.

Il costo dell’opera la cui progettazione è oggetto del presente contratto ammonta a presunti Euro 110.000,00.=. Tale costo costituisce l’importo massimo che l’Amministrazione Committente intende mettere a disposizione per la realizzazione dell’opera stessa e rappresenta il limite di spesa entro il quale l’Affidatario deve redigere il progetto di cui al comma 1, intendendosi escluse dal costo dell’opera le somme a disposizione dell’Amministrazione Committente relative ad espropri, acquisizioni tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali, nonché accantonamenti per opere d’arte e per lavori in economia non progettualizzati.

4. L’oggetto dell’incarico ed il costo complessivo dell’opera di cui al comma precedente, nonché il contenuto del preventivo non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del Dirigente del Servizio di merito e stipulazione del relativo atto aggiuntivo.

4. Il procedimento di autorizzazione sospende il termine per l’esecuzione dell’incarico oggetto del presente contratto, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti contraenti all’altra, fino alla data di stipulazione dell’atto aggiuntivo al presente contratto o alla nota di diniego del Dirigente del Servizio di merito.

5. L’Affidatario accettando l’incarico si impegna a svolgere la prestazione sotto gli atti di indirizzo e le direttive dell’Amministrazione Committente

Articolo 2 – Tempi della prestazione

1. E’ prevista l’esecuzione anticipata della prestazione, con nota scritta, prima della stipulazione del contratto.

2. I termini di esecuzione, anche parziali, della prestazione decorrono dalla formale comunicazione di avvio da parte del Responsabile unico di progetto.

3. E’ prevista la consegna degli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica (FPTE) delle opere strutturali entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di avvio della prestazione, mentre è prevista la consegna degli elaborati del progetto esecutivo delle opere strutturali entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di avvio della prestazione

Articolo 3 – Corrispettivo

1. L’importo contrattuale è pari a euro 15.964,86.= di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali nella misura di legge, come da preventivo di data 20 maggio 2024.

2. L’importo contrattuale si ritiene comprensivo di qualsiasi spesa, altro rimborso, indennità, trasferta e risulta così articolato:

1. PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA (PFTE) STRUTTURE

a) Corrispettivo PFTE comprensivo di spese	Euro	14.101,21.=
b) ribasso del 20%	Euro	2.820,24.=

c) Totale 1.	Euro	11.280,97.=
--------------	------	-------------

2. PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE

a) Corrispettivo P.E. comprensivo di spese	Euro	5.854,87.=
b) ribasso del 20%	Euro	1.170,98.=
c) Totale 2.	Euro	4.683,89.=

3. Il corrispettivo per l'attività di progettazione sarà rideterminato sulla base dell'importo finale di progetto approvato.

Articolo 4 – Modalità di pagamento

1. L'Amministrazione Committente provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Affidatario con la seguente modalità:

- pagamento di un acconto corrispondente al 50% (cinquanta per cento) di cui alla voce "Totale 1.", dedotta (ove applicabile) la prescritta ritenuta di legge pari allo 0,50% ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 alla consegna all'Amministrazione Committente, da parte dell'Affidatario, degli elaborati del PFTE strutturale redatti secondo le richieste dell'Amministrazione Committente e previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Dirigente del Servizio di merito;
- pagamento del saldo di cui alla voce "Totale 1." che sarà liquidato ad avvenuta approvazione del PFTE delle opere almeno in linea tecnica;
- pagamento di un acconto corrispondente al 50% (cinquanta per cento) di cui alla voce "Totale 2.", dedotta (ove applicabile) se presenti dipendenti la prescritta ritenuta di legge pari allo 0,50% ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 alla consegna, all'Amministrazione Committente, da parte dell'Affidatario, degli elaborati del progetto esecutivo strutturale redatti secondo le richieste dell'Amministrazione Committente e previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Dirigente del Servizio di merito;
- pagamento del saldo di cui alla voce "Totale 2." che sarà liquidato ad avvenuta approvazione della progettazione esecutiva delle opere almeno in linea tecnica;

2. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni previa:

- a) richiesta dell'Affidatario;
- b) avvenuta verifica della regolarità contributiva da avviarsi d'ufficio entro 15 giorni dalla richiesta di pagamento;
- c) emissione di fattura da parte dell'operatore economico.

3. La fattura dovrà essere redatta in formato elettronico, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 come modificato e integrato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, e dovrà essere intestata alla Provincia Autonoma di Trento, Partita IVA 00337460224. Codice IPA WCXXL4.

4. La disposizione del pagamento e della liquidazione di ciascuna fattura avverrà previo accertamento della regolarità contributiva e di ogni eventuale ed ulteriore adempimento normativo.

Articolo 4 bis – Penali

1. L'Amministrazione committente si riserva di procedere all'applicazione delle penali in caso di ritardo accertato nell'esecuzione del servizio per cause imputabili all'Affidatario quantificabile nell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. Il mancato adempimento agli impegni dichiarati ed assunti in sede di affidamento relativi all'art. 47 del D.L. n. 77/21, determina l'applicazione di penali, ai sensi del comma 6 dello stesso all'articolo 47, così articolate:

- in caso di mancato invio della documentazione richiesta dall'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021, si applica una penale pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta;
- in caso di mancato invio della documentazione richiesta dall'art. 47, comma 3 bis del D.L. 77/2021, si applica una penale pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta;
- in caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, si applica

una penale calcolata tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

3. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Affidatario ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'Affidatario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione Committente, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali sul saldo del compenso di cui all'art. 3 del presente contratto, eventualmente variato a seguito di atto aggiuntivo.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 20% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione Committente procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 19 del capitolato speciale d'appalto.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione Committente di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Articolo 5 – Incompatibilità

1. L'Affidatario dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che non sussistono motivi di incompatibilità, temporanea o definitiva, legati a interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Articolo 6 – Subappalto

Il subappalto non è ammesso, vista la natura e la specificità dell'incarico, nonché l'entità dello stesso, non ritenendo nè utile, nè vantaggioso per l'Amministrazione la suddivisione della prestazione in oggetto e l'affidamento di parte della stessa ad un operatore economico diverso dall'affidatario; pertanto non è consentito il ricorso all'istituto del subappalto per l'espletamento della prestazione in oggetto.

Articolo 7 – Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva non è richiesta ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 per la natura e la specificità dell'incarico, nonché per l'entità dello stesso.

Articolo 7 bis – Obblighi assicurativi

1. In conformità all'art. 15 del capitolato tipo di incarico, l'Affidatario ha trasmesso le informazioni di cui all'art. 5 del DPR 137/2012.

Articolo 8 – Obblighi inerenti ad interventi finanziati con il PNRR

1. Come previsto dall'art. 2ter della legge provinciale n. 18 del 2021, ai contratti finanziati con il PNRR trovano integrale applicazione gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertiti con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, nonché le linee guida di cui al Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021.

2. L'Affidatario e l'Amministrazione Committente prendono atto di quanto espressamente stabilito nell'art. 3 ter – (Obblighi inerenti ad interventi finanziati con il PNRR) del capitolato speciale d'appalto, in particolare per quanto attiene agli adempimenti e alle penali ivi previste.

Articolo 9 – Obblighi di tracciabilità

1. L'Affidatario assume, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Ai fini della tracciabilità il codice CIG è B1A39F2784 ,il codice CUP è D62I22000010007.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'incarico affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento e l'Affidatario è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del Regolamento medesimo, l'Affidatario non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

2. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dall'Amministrazione Committente all'Affidatario prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Articolo 11 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale:

- a) il capitolato speciale d'appalto;
- b) il preventivo;
- c) il documento "determinazione del corrispettivo".

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs.36/2023.

Articolo 12 – Oneri fiscali e assimilati

Sono a carico dell'Affidatario tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla stipulazione e registrazione, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto e i contributi previdenziali e assicurativi che sono a carico della Provincia di Trento, quale destinataria della prestazione.



**CAPITOLATO TIPO DI INCARICO
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA ED
ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 euro**

Articolo 1 – Ambito di applicazione.

- 1 Il presente capitolato reca le condizioni per l’esecuzione del contratto a cui è allegato, con riferimento alla tipologia di incarico oggetto del medesimo contratto. Pertanto sono da intendersi non applicabili le disposizioni relative in modo espresso a prestazioni o condizioni non comprese nell’oggetto del contratto o non previste nel medesimo.
2. Per “Affidatario” si intende l’operatore economico a cui è stato affidato l’incarico oggetto del contratto; per “Amministrazione Committente” o “Committente” si intende l’Amministrazione che affida l’incarico oggetto del contratto.

Art. 2 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
- le leggi ed i regolamenti provinciali in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alla L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), alla L.P. 9 marzo 2016, n. 2 al D.P.P. 11-05-2012, n. 9-84/Leg, e al Capitolato generale d’appalto approvato con D.P.P. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg.;
 - l’art. 2 ter della L.P. 18/2021;
 - la legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizione”, per la parte applicabile;
 - la normativa statale in quanto compatibile con le norme provinciali, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, al D.Lgs. 81/2008, alla L. 13 agosto 2010, n. 136, al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021” Governance del Piano nazionale dei ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
 - le norme del codice civile;
 - le eventuali leggi speciali nella materia oggetto del contratto.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino l'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. 36/2023.

Art. 3 - Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario:

- adempie alle prestazioni oggetto del presente contratto impiegando la diligenza professionale specifica ai sensi del comma 2 dell'articolo 1176 del codice civile e, pertanto, dovrà utilizzare la miglior scienza e tecnica disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni nel rispetto delle prestazioni minime indicate in contratto;
- si confronta costantemente con il Direttore dell'esecuzione, se nominato, o con il Responsabile unico del progetto secondo le indicazioni e con l'eventuale periodicità da esso stabilite e, in ogni caso, ogni qualvolta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo e, qualora esistente, rispetto al cronoprogramma delle prestazioni;
- si rende disponibile – ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da lui effettuate – ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dal Committente, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni del Committente; a tal fine non potrà opporsi all'utilizzo dei dati e elaborazioni da parte del Committente o suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro;
- scambia frequentemente i dati e i risultati - anche parziali - dell'attività svolta, provvedendo ad aggiornarli, modificarli e/o correggerli prontamente in relazione all'avanzamento dell'attività anche di altri soggetti incaricati dal Committente;
- fermo restando quanto previsto dalla documentazione posta a disposizione dal Committente e oggetto di integrazione e approfondimento da parte dell'Affidatario, questo espleta l'incarico in conformità alle normative vigenti e – senza oneri aggiuntivi a carico del Committente – anche a quelle che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione;
- (nel caso di incarico di progettazione) fermo restando quanto previsto dalla documentazione posta a disposizione dal Committente e oggetto di integrazione e approfondimento da parte dell'Affidatario, questo espleta l'incarico in conformità alle normative vigenti e – senza oneri aggiuntivi a carico del Committente – anche a quelle che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione; osserva, in particolare, le norme sulla progettazione del piano di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva contenute nella L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., nel regolamento approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e nel D.Lgs 36/2023, si adegua a quanto previsto, per quanto di propria competenza in relazione all'attività richiesta, dalle norme tecniche vigenti;
- (nel caso di incarico di progettazione) qualora l'Affidatario riscontri la necessità di integrare gli elaborati, o raccordarli con quelli predisposti dagli altri soggetti incaricati alla progettazione (ad esempio al fine di riclassificare le voci degli elaborati economici alle lavorazioni previste e alle classificazioni per categorie di lavori) o di correggere errori od omissioni rilevate, le relative modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Responsabile unico del progetto e l'Affidatario si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dall'Amministrazione Committente e senza necessità di stipulare



appositi atti aggiuntivi al contratto; rimane salvo il diritto dell'Amministrazione Committente di agire nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dei danni, in caso di negligenza; tutti i prezzi di progetto non desumibili dal prezzario Pat, dovranno essere corredati dalle relative analisi secondo le vigenti disposizioni; parimenti, gli elaborati dovranno essere oggetto di consegna, anche in via provvisoria e/o parziale, secondo le indicazioni della committenza – anche in relazione alla tempistica – sulla base dello sviluppo della progettazione complessiva al fine di integrare le prestazioni richieste con quelle degli altri professionisti del gruppo di progettazione ovvero al fine di valutare possibili differenti soluzioni o per meglio recepire le esigenze progettuali rappresentate dal Committente, da recepire in ulteriori elaborazioni;

- (nel caso di incarico di progettazione) ferma restando l'immutabilità del compenso pattuito con il presente contratto, la progettazione dovrà essere predisposta nella piena osservanza di quanto previsto dall'art. 7 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, secondo le eventuali indicazioni impartite dal Committente. L'Amministrazione Committente si riserva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di non richiedere la progettazione della fase ancora da espletare, in tal caso verrà corrisposto all'Affidatario, l'onorario spettante per le prestazioni rese sempreché le stesse siano in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione Committente. In tal caso l'Affidatario non potrà pretendere nessun altro indennizzo di sorta;

- (nel caso di incarico di direzione lavori/direttore operativo/ispettore di cantiere/sicurezza in fase di esecuzione) l'attività professionale dovrà essere svolta adeguandosi al concreto andamento del cantiere; si applicano alle prestazioni dell'Affidatario le sospensioni e le interruzioni dell'attività del cantiere, senza che per effetto dello spostamento del termine finale della prestazione l'Affidatario possa avanzare alcuna pretesa.

L'Affidatario è tenuto a:

- (nel caso di incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) durante la realizzazione dell'opera l'Affidatario provvederà all'attuazione degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008. Nell'esecuzione e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere l'Affidatario si atterrà ai principi ed alle misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/08. L'Affidatario dovrà verificare l'adozione di tutte le idonee misure di sicurezza previste nell'apposito piano, in conformità al decreto legislativo n. 81/08. In particolare l'azione si estrinsecherà attraverso la verifica, controllo e coordinamento nei riguardi delle imprese interessate ai lavori, in applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, del Piano operativo di sicurezza e di eventuali documenti integrativi. Lo stesso è tenuto ad informare la committenza (Servizio di merito) in ordine all'inizio lavori, ai fini della notifica preliminare. E' inoltre tenuto ad una comunicazione periodica sull'andamento delle attività di competenza, almeno mensile, fatto salvo quanto ritenuto necessario segnalare ulteriormente. Opportuna informazione, sempre ai fini della sicurezza, è richiesta nei confronti di eventuali "datori di lavoro" (Gestore - Responsabile), ospiti e/o fruitori della struttura nel corso dei lavori. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni mancata osservanza del piano della sicurezza predisposto e accettato dalle ditte affidatarie dei lavori, nonché ad adottare e far adottare tutte le dovute misure precauzionali necessarie nei confronti delle ditte inadempienti. L'Affidatario è altresì tenuto, previa comunicazione all'Amministrazione, ad apportare al piano della sicurezza tutte le eventuali modifiche, dovute nel rispetto delle vigenti normative, che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori a seguito delle evoluzioni degli stessi. L'Affidatario deve altresì attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, alla legislazione provinciale



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

in materia di lavori pubblici, nonché alla normativa statale in materia di antimafia, sicurezza, con specifico riferimento alle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 81/2008 e alle direttive comunitarie in materia di sicurezza. La prestazione oggetto del contratto dovrà essere svolta in stretta collaborazione con l'Amministrazione Committente.

2. Inoltre, l'Affidatario:

- segnala all'Amministrazione Committente eventuali criticità o problematiche proponendo soluzioni e adeguandosi alle scelte dell'Amministrazione Committente; in caso di motivato dissenso, richiede conferma scritta delle scelte del Committente;

- svolge ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione Committente;

- consegna gli elaborati con modalità elettronica, secondo i formati concordati con il Committente al fine di consentirne piena fruibilità, modificabilità e leggibilità senza alcuna restrizione (quindi anche in formato editabile nonché in formato compatibile con programma a codice sorgente aperto, ove disponibile) nonché producendo almeno un originale per ciascun elaborato con le seguenti caratteristiche: firma apposta da tutti i professionisti su formato *.p7m su file in formato *.pdf/A di dimensioni per singolo file non superiore a 10 Mb; inoltre, consegna se richiesto anche gli elaborati in forma cartacea, debitamente sottoscritti ove richiesto, eventuali presentazioni su file e su

supporto tridimensionale ove richiesto nella lettera di invito; la firma digitale dovrà essere apposta anche su elaborazioni alle quali abbiano collaborato anche altri soggetti incaricati dal Committente, fermo restando che la responsabilità sarà assunta dall'Affidatario unicamente con riferimento alle prestazioni rese nell'ambito dell'incarico conferito; in ogni caso, consegna al Committente, su richiesta, gli aggiornamenti e le modifiche resisi necessari ai fini dell'istruttoria, della verifica ai sensi dell'art. 42 e allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 e dell'approvabilità del progetto; le suddette integrazioni, modifiche e correzione avvengono senza ulteriori oneri per il Committente.

3. L'Affidatario non può pretendere ulteriori oneri per l'attività sopra indicata rispetto al corrispettivo offerto.

Articolo 3-bis - Obblighi a carico dell'Appaltatore per il rispetto delle condizionalità PNRR

1. Il progetto deve prevedere il rispetto dei CAM ove previsti e del principio DNSH come indicato nei documenti di programmazione/DIP. Il progetto deve essere redatto nel rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di "non arrecare un danno significativo – do not significant harm" (DNSH), nel rispetto degli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale ed eventuali ulteriori condizioni specifiche dell'investimento oggetto della progettazione. Tutte le prestazioni svolte devono altresì garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali.

2. L'Appaltatore deve:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato;



- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di “non arrecare un danno significativo – do not significant harm” (DNSH), a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del consiglio del 12.02.2021, i principi del tagging climatico, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed ulteriori condizionalità specifiche della Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” del PNRR;
- provvedere alla trasmissione alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione (ante e post) a comprova del raggiungimento dei milestone e target afferenti alla misura sopra citata, nonché al rispetto del DNSH, come prescritto dalle linee guida di cui alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e successive modifiche. Tali obblighi devono essere dettagliati nella relazione di sostenibilità, redatta a carico dell'Appaltatore, nel rispetto dei criteri e vincoli legati alla mitigazione del cambiamento climatico, all'economia circolare, alla riduzione degli impatti ambientali legati al consumo delle risorse ed al riciclo dei materiali, con valutazione del ciclo vita dell'opera e l'analisi del consumo complessivo di energia;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Stazione appaltante di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente Capitolato;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Stazione Appaltante;
- prevedere nei documenti di progettazione, capitolato e disciplinare di gara indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio DSNH affinché sia possibile riportare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio;
- prevedere nei documenti di progettazione le modalità di raccolta delle informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target.

Articolo 3 ter-Obblighi inerenti ad interventi finanziati con il PNRR

1. Ai contratti finanziati con il PNRR trovano integrale applicazione i commi 3, 3bis, 4 e 6 dell'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine:
 - a) ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 4 quater, nel rispetto dell'importo complessivo previsto



dall'articolo 50, comma 4, del predetto decreto legge, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR;

b) ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali. La mancata produzione della certificazione e della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 4 quater, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50, comma 4, del predetto decreto legge;

c) l'Appaltatore è tenuto al momento di presentazione del preventivo ad assumere l'obbligo, che, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia giovanile e femminile). L'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 come specificati nella richiesta di preventivo, comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 4 quater, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 comma 4 del predetto decreto legge.

Art. 4 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile unico del progetto, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il Responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Affidatario.

Art. 5 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'esecuzione dà comunicazione della data di avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta comunicazione può essere effettuata dal Responsabile unico del progetto anche contestualmente alla stipulazione del contratto oppure, in caso di esecuzione anticipata del contratto, successivamente all'affidamento, anteriormente alla stipulazione.

2. Il Direttore dell'esecuzione fornisce all'Affidatario tutte le istruzioni e le direttive necessarie che l'Affidatario è tenuto a seguire.

3. Qualora l'Affidatario non adempia, l'Amministrazione Committente ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario previa instaurazione del contraddittorio con quest'ultimo.

Art. 6 – Struttura operativa dell'Affidatario – subentro

1. L'Affidatario mantiene, durante tutta la durata del rapporto contrattuale, i requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del D.Lgs. 36/2023, previsti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
2. L'Affidatario persona fisica non può affidare ad altri soggetti, ancorché appartenenti ad una associazione professionale mantenuta ai sensi del comma 9 dell'art. 10 della L. 12 novembre 2011, n. 183, la prestazione richiesta. Fermo restando il carattere personale ed esclusivo della prestazione affidata al professionista singolo, quest'ultimo potrà utilizzare, unicamente ai fini fiscali e sotto la propria piena responsabilità ad ogni effetto, la fatturazione emessa dall'associazione professionale sulla base degli accordi tra gli associati dello studio associato.
3. L'Affidatario persona giuridica è ammesso a sostituire il professionista (persona fisica) indicato all'atto di presentazione del preventivo, a condizione che resti inalterata la qualità della prestazione richiesta nonché i requisiti professionali del soggetto esecutore, previo benestare scritto in tal senso da parte dell'Amministrazione Committente, da rendersi entro 30 giorni dalla comunicazione all'Affidatario.
4. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art 120 c. 1 lett.d) del D.lgs 36/2023, l'Amministrazione Committente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
5. (Nell'eventualità in cui sia stata prevista l'indicazione della costituzione di un gruppo di lavoro)
I professionisti (persone fisiche) indicati nell'ambito del gruppo di lavoro la cui costituzione sia stata espressamente richiesta nel contratto devono possedere e mantenere i requisiti previsti all'allegato II.12 parte V del D.Lgs. 36/2023 e, fermi restando il divieto di sostituzione di cui al precedente comma 2, ovvero ferma restando la possibilità di modifica nei casi tassativamente ammessi dalla legge, la loro sostituzione è soggetta a benestare del Committente.

Art. 7 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 c. 12 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del medesimo decreto.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'articolo 120 c. 12 e del D.Lgs. 36/2023 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 8 – Corrispettivo dell'incarico



1. L'importo complessivo massimo del corrispettivo è quello indicato in contratto.
2. Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'incarico devono intendersi a completo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione Committente nei documenti contrattuali.
3. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nel contratto o in questo capitolato, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Affidatario.

Art. 8 bis – Clausola di revisione dei prezzi contrattuali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs 36/2023, il prezzo contrattuale è soggetto a revisione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, decorso un anno dalla stipulazione del contratto, applicando la metodologia indicata nei termini che seguono.
2. La revisione del prezzo contrattuale ha luogo applicando alla componente “spese e oneri accessori” di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, una percentuale desumibile dalle rilevazioni dell'indice ISTAT dei “Prezzi alla produzione dei servizi”, settore “attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche”.
3. La revisione è riconosciuta a condizione che pervenga specifica istanza corredata dei relativi conteggi ed eventuale documentazione di supporto e che le prestazioni risultino in corso di regolare svolgimento senza applicazione di penali. Per il calcolo della revisione si assume la variazione percentuale indicata dall'indice ISTAT riferito al trimestre antecedente l'istanza di revisione (indice “prossimo” = Ip) e, come base di Partenza, il valore dell'indice ISTAT riferito al trimestre entro il quale ricade la data di stipula del contratto (indice “remoto” = Ir), $\% \text{ variazione} = (Ip/Ir) \cdot 100 - 100$.
4. Qualora la percentuale di variazione risulti essere pari o inferiore a 5 non si riconosce la revisione, qualora detta percentuale risulti superiore a 5, si riconosce la parte eccedente nei limiti dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. La percentuale riconoscibile è applicata alle prestazioni contrattuali effettuate a partire dal mese successivo alla relativa istanza.
5. La richiesta può essere reiterata di anno in anno.
6. La revisione ha luogo anche in caso di variazione in diminuzione ed è applicata, d'ufficio previa comunicazione all'Affidatario, con le stesse modalità di cui sopra e con decorrenza dal mese successivo a detta comunicazione.
7. Al contratto non si applica l'articolo 1664 del codice civile.

Art. 9 – Termini per l'esecuzione del contratto

1. L'incarico deve essere effettuato nei termini e secondo il cronoprogramma stabiliti in contratto.
2. In presenza delle condizioni di seguito indicate, sono riconoscibili differimenti, sospensioni e proroghe.
3. Il differimento della prestazione è finalizzata all'allineamento della prestazione con le esigenze funzionali alla prestazione medesima quali, a titolo esemplificativo:
 - a) la sospensione nei procedimenti approvativi degli elaborati richiesti all'Affidatario;
 - b) la sospensione e le proroghe concesse per l'ultimazione dei lavori correlati all'incarico del Direttore dei lavori o del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in coerenza con l'andamento dei lavori medesimi;

c) la proroga delle operazioni di collaudo dei lavori nei casi consentiti dalla legge o previsti dal capitolato amministrativo dell'appalto dei lavori.

4. Il differimento opera automaticamente, senza necessità di approvazione formale.

5. Nel caso di differimenti disposti dall'Amministrazione Committente per esigenze proprie organizzative o finanziarie, che comportino una protrazione dei tempi di oltre 12 mesi, è facoltà dell'Affidatario richiedere lo scioglimento dal rapporto contrattuale, senza costi o oneri aggiuntivi per la committenza, con diritto dell'Affidatario al solo pagamento delle prestazioni già effettuate e riconosciute formalmente dal Committente come utilmente svolte. Nelle altre ipotesi di differimento, la facoltà di chiedere lo scioglimento del rapporto contrattuale è subordinata ad una preventiva valutazione da parte del Committente.

6. La sospensione, accertata dal Responsabile unico del progetto ovvero, qualora designato, dal Direttore dell'esecuzione con nota scritta è disposta per esigenze, diverse dai casi di differimento, di organizzazione del lavoro quali, ad esempio, quelle dovute alla necessità di coordinare gli elaborati con altri professionisti nell'ambito di gruppi di lavoro, di progettazione etc. qualora costituiti, alla necessità di predisporre varianti al contratto od effettuare valutazioni di compatibilità finanziaria e simili.

7. La proroga consiste in una richiesta, da formularsi da parte dell'Affidatario prima della scadenza contrattuale e autorizzata, anche successivamente alla scadenza, con atto scritto dell'Amministrazione Committente in presenza di situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà dell'Affidatario, che comportino la necessità di un allungamento dei tempi contrattuali.

8. I differimenti, le sospensioni e le proroghe non comportano alcun diritto a compensi o indennizzi aggiuntivi a favore dell'Affidatario.

9. Trova applicazione, nei limiti della compatibilità in relazione alla natura della prestazione e fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, la disposizione dell'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10– Modifica del contratto in corso di esecuzione

1. Per le modifiche del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 120 del D.lgs 36/2023.

2. In caso di modifiche non approvate dall'Amministrazione Committente, nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le prestazioni in conformità alle obbligazioni contrattuali entro i termini stabiliti.

3. (Nel caso di incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario la redazione di varianti progettuali in materia di sicurezza dopo l'approvazione del progetto e prima dell'affidamento dei lavori, secondo il disposto della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.. Durante il corso dei lavori, la progettazione di eventuali varianti in materia di sicurezza, da redigersi ai sensi della normativa vigente e il relativo coordinamento dei lavori saranno affidate all'Affidatario incaricato del coordinamento dell'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio competente nel merito e assunzione del relativo impegno di spesa.

All'affidamento di tale incarico si provvederà mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Dovranno essere applicate le medesime condizioni previste dal contratto originario. Il corrispettivo per le varianti è rapportato alle effettive prestazioni rese.

Art. 11 – Modalità di pagamento



1. I pagamenti sono effettuati secondo quanto previsto in contratto e, pertanto, saranno disposti allorché siano verificate tutte le condizioni ivi indicate.
2. Sui pagamenti in acconto (se previsti in contratto) sarà operata (ove applicabile) la ritenuta dello 0,50% (svincolata al momento del pagamento del saldo) ai sensi dell'articolo 11 c. 6 del D.Lgs. 36/2023.
3. Qualora il ritardo nel pagamento:
 - a) dipenda da fatto non imputabile all'Amministrazione Committente, il termine del pagamento resta sospeso fino a quando non si verificheranno le condizioni previste; in particolare, se non viene rilasciata l'attestazione di verifica della regolare esecuzione a causa di carenze o inesattezze degli elaborati/delle prestazioni oggetto del contratto, i termini riprenderanno a decorrere nuovamente dal giorno in cui l'Affidatario avrà restituito gli elaborati/effettuato le prestazioni stesse al Committente con le modifiche richieste;
 - b) dipenda da fatto non imputabile all'Affidatario, la rata a saldo dovuta all'Affidatario è comunque pagata dall'Amministrazione Committente entro dodici mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
4. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali dell'Affidatario o gravi deficienze nella prestazione oggetto del contratto, comunicati al medesimo Affidatario mediante nota del Responsabile unico del progetto.
5. In ogni caso, nessun compenso o indennizzo spetta all'Affidatario nel caso in cui la prestazione per qualsiasi motivo non sia iniziata.

Art. 11 bis– Disposizioni specifiche in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 11 – Modalità di pagamento.

Art. 12 – Penale

1. I termini di esecuzione, anche parziali, della prestazione decorrono dalla formale comunicazione di avvio da parte del responsabile unico del progetto.
2. Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione di una penale giornaliera nella misura stabilita dal contratto, in percentuale da applicare all'importo contrattuale fino al massimo del 10%, detta percentuale va applicata sull'importo contrattuale eventualmente variato a seguito della sottoscrizione di atto aggiuntivo, con effetto dalla data di sottoscrizione dello stesso.
3. L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione Committente di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 13 – Subappalto

1. (Nel caso in cui sia ammesso il subappalto) Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di presentazione del preventivo e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.
2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. L'Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



4. Si applicano ai subappaltatori e subcontraenti i medesimi vincoli e obblighi incombenti sull'Appaltatore e previsti dal PNRR relativamente al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm", della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR.

Art. 14 – Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. L'Affidatario e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'Affidatario deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

3. L'Affidatario deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 15 – Assicurazione

1. L'Affidatario dovrà produrre, ai fini dell'assunzione dell'incarico, le informazioni richieste dall'art. 5 del D.P.R. 137/2012. Dovrà inoltre, in pendenza di esecuzione del contratto e fino al pagamento del saldo, rendere note eventuali modifiche delle condizioni assicurative precedentemente comunicate. La mancata produzione delle informazioni di cui sopra e l'eventuale mancanza di copertura assicurativa accertata dall'Amministrazione Committente sospende il pagamento del compenso dovuto senza oneri a carico dell'Amministrazione a titolo di interessi o rivalutazione monetaria.

Art. 16 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applicano gli artt. 53 c. 4 e 117 del D.Lgs. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario. Nel caso di integrazione del contratto, l'Affidatario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla stazione appaltante potrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:



a) "il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento";

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante", i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec), e alla voce Descrizione servizio", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG (e il CUP ove necessario).

5. La Stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 17 - Disponibilità della prestazione

1. (Nel caso di affidamento di incarichi relativi alla progettazione) Gli elaborati oggetto del contratto resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché gli stessi elaborati non vengano modificati nei loro criteri informativi essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre negli elaborati le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità della nuova prestazione cadrà in capo all'operatore economico all'uopo incaricato.

Articolo 18 – Responsabilità dell'Affidatario per danni

1. L'Affidatario è responsabile a tutti gli effetti, verso l'Amministrazione e verso terzi, del corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto. L'Affidatario si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni contrattuali e per fatti ed atti al medesimo imputabili.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.

2. In tutti i casi di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, in funzione del loro effettivo avanzamento, mentre qualora la risoluzione sia imputabile all'Affidatario, dall'importo delle prestazioni rese andranno decurtate eventuali penali, gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto e del risarcimento dei conseguenti danni di qualsiasi genere arrecati all'Amministrazione, che si riserva il diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati fino ad allora redatti.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;



- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Amministrazione Committente stessa;
 - g. applicazione di penali tali da superare il limite del 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale;
 - h. il venire meno dei requisiti professionali/abilitazioni richiesti per lo svolgimento dell'incarico e il sopraggiungere di motivi ostativi previsti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'incarico;
 - i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Committente;
 - j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - l. le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 21 del presente capitolato;
 - m. la mancata attivazione, nei termini assegnati dall'Amministrazione e previa diffida, del metodo di condivisione dell'attività progettuale secondo il BIM (Building Information Modeling).
4. Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, costituisce, altresì, causa di risoluzione l'avvenuto riscontro, in sede di controllo successivo a campione sulle autocertificazioni rese, della falsità di quanto dichiarato avente incidenza sui requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento. In tal caso si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito unicamente con riferimento alle prestazioni già correttamente eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; inoltre, si provvederà all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 (dieci) per cento del valore del contratto, fermo restando il maggior danno eventualmente arrecato all'Amministrazione.
5. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione Committente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti di pregressi inadempimenti dell'Affidatario.
6. Nel caso di risoluzione e fermo quant'altro previsto nel presente articolo, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al Committente.

Art. 20 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023.
- 2.

Art. 21– Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Amministrazione affidataria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'Affidatario dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'Affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 22 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001, resa disponibile sul portale Amministrazione trasparente al link https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/policy%2037001%20PAT_2023.pdf.
2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. L'Affidatario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 370001, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/policy%2037001%20PAT_2023.pdf."
4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Affidatario si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento (..) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o

altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. L'Affidatario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Affidatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”.

3. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Committente ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Amministrazione Committente verifica i contratti sottoscritti tra l'Affidatario ed i subappaltatori/subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Affidatario comunica all'Amministrazione Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione Committente deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Affidatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati

successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) indicati nella lettera di richiesta di preventivo.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 24 – Sicurezza

1. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sollevando l'Amministrazione Committente da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 25 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo (qualora dovuta) e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari (tranne l'IVA e i contributi di legge) sono a carico dell'Affidatario. In caso d'uso, tutte le spese saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Affidatario privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 27 – Foro competente

1. La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria, è devoluta all'Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trento, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Le controversie in fase esecutiva sono definite secondo il combinato disposto degli articoli 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023 nei limiti della compatibilità; in particolare:

- le contestazioni vanno formulate, mediante PEC al Responsabile unico del progetto e al Direttore dell'esecuzione ove nominato, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla conoscenza, da parte dell'Affidatario, delle circostanze che danno luogo alla loro formulazione;
- dette contestazioni devono essere corredate dell'esplicazione specifica e puntuale degli importi e delle motivazioni addotte;
- il termine di cui sopra è prescritto a pena di decadenza mentre l'esplicitazione degli importi e delle motivazioni è prescritta a pena d'inammissibilità.

2. Ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi previsti dalla vigente normativa, per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Affidatario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. 36/2023 sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

3. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 36/2023 non essendo stato autorizzato l'inserimento della clausola compromissoria